

# COMUNE DI COGOLETO

Provincia di Genova

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)**

Approvato con delibera C.C. n.28 de 30.10.1998

Art. 21 Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 22/03/2001

Art. 17 Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2014

Art. 17 Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 09/06/2015

## **Art. 1**

### **Ambito e Finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
2. Con i termini " suolo pubblico " e " spazio pubblico " nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.
4. Sono considerate aree comunali ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, le strade statali e provinciali situate all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuati dal Comune con apposita delibera della Giunta Municipale, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Non rientrano nell'ambito applicativo del canone balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.  
Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune.

## **Art. 2**

### **Soggetti attivi e passivi**

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.
4. Il canone è indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata indifferentemente da uno o più dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori, così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

## **Art. 3**

### **Distinzioni delle occupazioni ed atto delle concessioni/ autorizzazioni**

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee :

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti ;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiori all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, e' assoggettata ad apposita preventiva concessione/autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non e' richiesta la concessione / autorizzazione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
  3. Le occupazioni realizzate senza la concessione / autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni :
    - a) difformi dalla disposizioni dell'atto di concessione ;
    - b) che si protraggono oltre al termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
  4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione della relativa violazione dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
  5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
  6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.
  7. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione puo' essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale via fax o con telegramma. L'Ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo l'occupazione e' considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

#### **Art. 4**

##### **Domanda di occupazione**

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda in carta legale volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione / autorizzazione.
2. La domanda di concessione / autorizzazione deve contenere :
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso ;

- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda ; nel caso di condomini i dati identificativi e il numero di codice fiscale del condominio, nonché le generalità dell'amministratore pro-tempore, sottoscrittore dell'istanza;
  - c) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di cui al punto precedente, la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o da un solo rappresentante degli stessi.
  - d) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare rilevabile da planimetria da allegare alla domanda;
  - e) la superficie o estensione lineare che si intende occupare ;
  - f) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione.
  - g) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
3. Il richiedente è inoltre tenuto a produrre, su richiesta, ulteriori documenti necessari ai fini dell'esame e della decisione sulla domanda.  
L'istruttoria delle domande incomplete dei dati e dei documenti necessari, nonché dei pagamenti anticipati delle spese, previo avviso all'interessato/i, verrà tenuta in sospeso fino a che la documentazione non sia stata completata.
4. Gli importi per le operazioni tecniche amministrative dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio o il rinnovo degli atti di concessione/autorizzazione, sono fissati con deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale.

## **Art. 5**

### **Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione/ autorizzazione**

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.  
Quando la domanda è ammessa all'istruttoria, i Servizi comunali competenti compiono il necessario esame della stessa e sulla base delle risultanze del sopralluogo esprimono il parere tecnico nel quale vengono indicate le norme e le condizioni in base alle quali può essere rilasciata la concessione/autorizzazione. Diversamente esprimono con una relazione i motivi per i quali la domanda non può essere accolta.

Nel parere sono indicati l'oggetto della concessione/autorizzazione e i relativi dati tecnici, i dati del titolare della medesima, del tratto stradale e della località interessata, le modalità e il termine per l'esecuzione delle opere e le prescrizioni per la manutenzione dalle medesime.

Sono inoltre fissate le condizioni, le prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali le concessioni/autorizzazioni sono assoggettate e le norme alle quali si intendono subordinate, la durata, l'eventuale ammontare del canone per l'occupazione della strada o per l'uso concesso e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca delle medesime.

In caso di non accoglimento della domanda ne viene data comunicazione all'interessato a mezzo lettera raccomandata. Nel caso di reiezione della domanda il richiedente non può pretendere la restituzione delle somme pagate per l'istruttoria della pratica e il sopralluogo effettuato.

Tutti gli impianti che per la loro particolare natura di esercizio possono costituire pericolo o pregiudizio alla sicurezza del transito e degli utenti della strada, devono rispondere alle caratteristiche volute ed imposte dalle leggi speciali e dalla licenza di esercizio degli Enti competenti.

Per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni può essere richiesto agli interessati il versamento di un deposito cauzionale, nella misura stabilita dal vigente regolamento di Polizia Municipale, in relazione alla natura, all'importanza e alle caratteristiche tecniche dell'opera da eseguire, nonché a garanzia del perfetto ripristino del corpo stradale manomesso dall'esecuzione dell'opera stessa.

La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte dal Comune e verrà restituita a lavori ultimati, su domanda dell'interessato, a seguito di rapporto liberatorio degli Uffici Comunali competenti.

Qualora il titolare non abbia ottemperato alle condizioni e prescrizioni stabilite, cagionando danni alle strade e pertinenze, il Comune, salvo l'eventuale azione giudiziaria nei confronti del contravventore e l'ulteriore risarcimento del maggior danno, incamera in tutto o in parte il deposito cauzionale.

2. Il termine per la conclusione del procedimento e' di sessanta giorni.

Le concessioni/autorizzazioni vengono rilasciate in carta legale con Provvedimento del Dirigente competente, in conformità alle vigenti norme e sulla base del parere tecnico.

Il Provvedimento Dirigenziale viene inviato al richiedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le condizioni fissate per il rilascio della concessione e della autorizzazione si intendono accettate integralmente nel caso non vengano presentate al riguardo obiezioni in forma scritta nei trenta giorni successivi al ricevimento delle stesse.

In caso di obiezioni e nell'ipotesi di non accoglimento delle medesime, la concessione e/o autorizzazione si intende valida alle condizioni già fissate, fatta salva la facoltà di rinuncia da parte del richiedente.

L'autorizzazione al collocamento temporaneo sulle strade ed aree pubbliche di luminarie, festoni, striscioni, ecc. e la posa di banchi di vendita, palchi, ecc. è rilasciata, previo espletamento della necessaria istruttoria, con atto del Dirigente competente. Le domande, dovranno essere presentate almeno trenta giorni prima della data di utilizzo della richiesta autorizzazione.

Nelle autorizzazioni sono indicate le condizioni e le prescrizioni cui le medesime sono subordinate, la durata, nonché l'ammontare dell'eventuale canone.

3. L'atto di concessione / autorizzazione deve contenere :

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 4, comma 2 ;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali e' subordinata la concessione ;
- c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione;
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione ;
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento.

4. Le concessioni/autorizzazioni rilasciate devono essere registrate su apposito registro comunale. Il registro delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate sulle strade comunali deve contenere per ogni strada:

- a) l'indicazione della strada, della categoria, la località;
- b) l'indicazione delle domande;
- c) l'indicazione degli estremi degli atti di concessione\autorizzazione e la durata dei medesimi;
- d) l'indicazione dei dati del/i titolare/i dei predetti atti;
- e) i dati finanziari e i dati tecnici.

Tale registro può essere costituito su supporti informatici.

## **Art. 6**

### **Obblighi del concessionario**

Il concessionario e' tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonche' quelle specifiche nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di :

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in ripristino, al termine della concessione / autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese ;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione ;
- c) osservare, nell'esercizio delle facoltà concesse, le condizioni e le prescrizioni imposte dal Comune per la conservazione del suolo e la sicurezza della circolazione, nonché le prescrizioni delle leggi e regolamenti vigenti in materia e quelle del presente regolamento;
- d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione ;
- e) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione/autorizzazione;
- f) versamento del canone alle scadenze previste.

## **Art. 7**

### **Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione**

1. Sono causa di decadenza della concessione :

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti ;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
- c) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- d) Sono causa di estinzione della concessione :
- e) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario ;

- f) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

## **Art. 8**

### **Modifica, sospensione ,revoca, rinuncia della concessione/ autorizzazione**

1. L'Amministrazione Comunale puo', in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare con atto motivato, il provvedimento di concessione/ autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione / autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione / autorizzazione corrisposto.
3. Il Concessionario puo' rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non e' ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione e' in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto. Per le occupazioni permanenti deve essere comunque corrisposto il canone relativo all'annualità in cui viene comunicata la rinuncia.

## **Art. 9**

### **Rinnovo della concessione / autorizzazione**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

## **Art. 10**

### **Commercio su aree pubbliche**

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

## **Art. 11**

### **Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati :

- a) classificazione delle strade in almeno 2 categorie , la cui percentuale di riduzione tra la prima e l'ultima categoria non potrà superare il 70% ;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari ;
  - c) durata dell'occupazione ;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa ;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
2. La classificazione delle aree è riportata nell'apposito allegato "A" che è parte integrante del presente regolamento.
3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito Allegato "B" che è parte integrante del presente Regolamento.
4. Le frazioni di tariffa sino a £. 5 sono arrotondate alle lire 10 inferiori e quelle oltre £. 5 sono arrotondate alle lire 10 superiori.
5. L'importo dei canoni fino a £. 500 e' arrotondato alle lire 1.000 inferiori, oltre £. 500 alle lire 1.000 superiori.

## **Art. 12**

### **Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 3 categorie, secondo l'elenco allegato al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria piu' elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa piu' elevata.
4. La tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria e' ridotta in misura del 25% rispetto alla 1<sup>a</sup>.
5. La tariffa per le strade di 3<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 50% rispetto alla 1<sup>a</sup>.

## **Art. 13**

### **Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone e' commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentate del 20%.



3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
4. La misura del canone per le occupazioni permanenti e temporanee viene determinata moltiplicando la tariffa base prevista nell'allegato "B" del presente Regolamento per il coefficiente di valutazione economica di cui al successivo art. 16. L'importo così ottenuto va moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari. Nel caso di occupazioni temporanee tale importo deve essere ulteriormente moltiplicato per il numero dei giorni di occupazione.
5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dall'area già assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.
6. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.

#### **Art. 14**

#### **Occupazioni Permanenti**

Per le occupazioni permanenti, il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal Comune, tenuto conto dei coefficienti di valutazione economica di cui all'art. 16.

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per profondità di un metro lineare "convenzionale".
3. Il canone per i passi carrati si applica moltiplicando la superficie del passo per la tariffa corrispondente.
4. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi che siano a filo con il manto stradale e in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone va determinato con la stessa tariffa prevista per i passi carrabili di cui sopra. La superficie assoggettabile degli accessi carrabili contemplati dal presente comma va determinata moltiplicando l'apertura dell'accesso per la profondità virtuale di metri lineari uno.
5. I passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti sono soggetti al canone con gli stessi criteri previsti per i passi carrabili dai commi precedenti.

6. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, intendendosi per tale la prima annualità, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa pari a £. 1250 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di £. 1.000.000.-
7. A decorrere dal secondo anno la tariffa applicabile, a metro lineare, sarà quella minima prevista nel Regolamento per le occupazioni permanenti, ridotta del 51%. Tale tariffa sarà soggetta a rivalutazione annuale in base ai dati ISTAT.
8. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

### **Art. 15 Occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata, alla durata delle occupazioni medesime, alle categorie di appartenenza dell'area previste nell'allegato "A" e al coefficiente di valutazione economica di cui all'art. 16.
2. Per le occupazioni temporanee inerenti le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) e' consentito richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo.

### **Art. 16**

#### **Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione**

1. Il coefficiente di valutazione economica dell'occupazione e' il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura base di tariffa fissata nell'allegato "B" del presente regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1 determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo comma 3 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere inferiore a 0.2 e superiore a 5.

3.

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI OCC. PERM.	COEFFICIENTI OCC. TEMP.
a) spazi soprastanti o sottostanti il suolo.	0.7	0.7
b) passi carrabili	0.5	0.5
c) attività edilizia	1	0.32
d) tende e simili	0.3	0.3
e) pubblici esercizi	1	0.18
f) venditori su aree pubbliche e	0.5	0.3

produttori agricoli in occasione di mercati		
g) fiere e festeggiamenti escluso spettacoli viaggianti.		0.75
h) installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.		0.2
i) manifestazioni politiche, culturali, sportive.		0.2
j) suolo	1	1
k) distributori di carburante e tabacchi e altri impianti di distribuzione automatica	1	1
l) Autovetture adibite al trasporto pubblico e privato su aree a ciò destinate dal Comune	1	1
m) Traslochi e interventi con autoscale		0.4
n) Attività commerciali fisse	1	0.35

## Art. 17

### Esenzioni

1. Sono esenti dal canone :

- a) le occupazioni che non si protraggono per piu' di sessanta minuti, o per le quali non e' comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune ;
- b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto ; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- e) l'occupazione di spazi soprastanti con insegne pubblicitarie in genere, faretti, lampade, telecamere, lanterne, prive di struttura a terra la cui sporgenza dall'edificio sia inferiore a 50 centimetri.
- f) i passi carrai di esclusivo accesso a fondi agricoli.
- g) le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico o istituzionale o a scopo benefico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.
- h) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.

- i) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della medesima.
- j) le occupazioni di aree cimiteriali.
- k) le occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi effettuati dagli stessi utenti.
- l) le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico e privato nelle aree a ciò destinate dal Comune.
- m) Le occupazioni temporanee richieste dagli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, in aggiunta allo spazio già autorizzato per occupazioni permanenti o temporanee, in occasione di manifestazioni organizzate dall'Ente o con il patrocinio dell'Ente relative a mercatini tematici.
- n) le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui agli art. 5 e 20 del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 22/12/2014.

## **Art. 18**

### **Versamento del canone per le occupazioni permanenti**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al Comune o al concessionario del servizio all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno ; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone va effettuato al "COMUNE DI COGOLETO o al concessionario del servizio nelle forme consentite dalla Legge con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a 500 lire o per eccesso se e' superiore 500 .
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a Lire 500.000- è ammessa la possibilità del versamento in n. 4 rate trimestrali scadenti: 31.01 - 30.04 - 31.07 - 31.10.

## **Art. 19**

### **Versamento del canone per le occupazioni temporanee.**

Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 18, comma 4 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza, agli uffici comunali preposti o al concessionario del servizio.

## **Art. 20**

### **Riscossione coattiva.**

1. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14/04/1910 n. 639 se svolte in proprio dall'Ente o affidate ad altri soggetti incaricati ai sensi di legge.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

## **Art. 21**

### **Sanzioni.**

La sanzione è irrogata dal Funzionario Responsabile o Concessionario e le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nel presente articolo:

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50% del canone.
2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento protratto oltre 15 giorni decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione dell'onere, allegato all'atto di concessione. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 15 giorni di cui sopra.
3. La sanzione stabilita nel comma 1, è ridotta del 50% nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di cui al comma 2.
4. Per omesso pagamento, per le occupazioni temporanee, deve intendersi l'inadempimento protratto per oltre 5 giorni decorrenti dalla data per il versamento indicata nell'atto di autorizzazione, o in mancanza dal primo giorno dell'occupazione.
5. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63, comma 2°, lettera g) bis ed alle sanzioni accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 5° del presente articolo e della determinazione della misura dell'indennità di abusiva occupazione si considerano occupazioni permanenti quelle realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficio, con l'eccezione delle occupazioni che per loro natura hanno carattere giornaliero.
7. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite con l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti e, nel caso di installazione abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative.  
Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 20 del presente Regolamento.

## **Art. 22**

### **Funzionario responsabile del procedimento**

1. Nel caso di gestione in forma diretta, la giunta comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

## **Art. 23**

### **Disposizioni finali e transitorie.**

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 1999.
2. Alla concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della T.O.S.A.P. e' affidato, previo adeguamento delle condizioni contrattuali, se previste nel capitolato, l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone previsto dal presente regolamento, fino alla scadenza del contratto in corso.
3. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone sono regolati dai termini di decadenza indicati dall'art. 51 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.
4. I soggetti passivi, già tenuti a corrispondere la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con decorrenza 1° gennaio 1999 sono tenuti al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura, alla scadenza e con le modalità di cui al presente regolamento.

## **ALLEGATO "A"**

### **1° CATEGORIA**

#### **ELENCO DELLE VIE**

VIA AL PARCO  
VIALE DEL PARCO  
LUNGOMARE SANTA MARIA  
LUNGOMARE A. BIANCHI  
PIAZZA A. GIUSTI  
PASSO COGORNO  
PIAZZA DELLA CHIESA  
PASSO MAZZINI  
PIAZZA FOSCO MAGGETTI  
PIAZZA CAPITAN AGNESE  
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI  
PIAZZA EUROPA  
PIAZZA GIOVANNI XXIII  
PIAZZA M. RAIMONDI  
PIAZZALE A. DE GASPERI  
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'  
PIAZZALE DELLA CHIESA  
SCALO D. COLOMBO  
SCALO M.G. COLOMBO  
VIA DEGLI AGNESE  
VIA G. PESTALARDO  
VIA PIAVE  
VIA RATI  
VIA S.E. RECAGNO sino all'incrocio con via Gioiello  
VIA 30 OTTOBRE 1943  
VICO ALLE CAVE  
PIAZZALE GRAMSCI  
SCALO P.G. RATI  
VIA C. BARDINA  
VIA C. COLOMBO  
VIA D. POGGI  
VIA G. MAZZINI  
VICO DEI PESCATORI  
VIA L. PARTENTI  
VIA VERNAZZA  
VIA PARASCO

## **ALLEGATO "A"**

### **2° CATEGORIA**

#### **ELENCO DELLE VIE**

PIAZZA STELLA MARIS  
SALITA VILLANUOVA  
VIA S. FLEMING  
VIA A. GASTALDI  
VIA AGLI ORTI  
VIA ARRESTRA  
VIA ARRESTA INTERNA  
VIA AURELIA DI PONENTE  
VIA DI VAGNO  
VIA 1° MAGGIO  
VIA MIRAMARE  
VIA VILLANUOVA  
VIA XXV APRILE  
VIA N. BAGLIETTO  
VIA PINI DOMESTICI  
VIA PRATO DELLE OCHE  
VIA BEUKA fino all'autostrada  
VIA L. ALLEGRO  
SALITA BALDASSANA  
VIA L. BRUZZONE  
VIA RECAGNO (oltre l'incrocio con via Gioiello)  
PIAZZALE GUIDO ROSSA  
PIAZZA P. TOGLIATTI  
PIAZZA S. ALLENDE  
VIA BRIGATE PARTIGIANE  
VIA D. GIUSTO  
VIA DEI LAGONI (sino alla sbarra)  
VIA DELLE CANISSE  
VIA DON MILANI  
VIA DON MINZONI  
VIA G. BURANELLO  
VIA G. SCANNAGATTA  
VIA MARTIRI FOSSE ARDEATINE  
VIA MOLINETTO (fino autostrada Ventimiglia GE)  
VIA NETTUNO  
VIA SACERDOTE DEL BONO  
VIA SAN LORENZO  
VIA VENERE  
SCALINATA DONEGARO  
STRADA ROMANA  
VIA BENEFIZIO  
VIA DELLA GIOVENTU'  
VIA DELLA PACE (fino all'autostrada Ventimiglia GE)  
VIA F. ISNARDI  
VIA O. SCASSI INFERIORE  
VIA O. SCASSI SUPERIORE  
VIA XII OTTOBRE 1492  
LOC. DONEGARO  
LARCO BELVEDERE  
VIA A. TENNYSON  
VIA BELVEDERE  
VIA MOLINO DELLA ROCCA  
VIA RONCO (fino all'autostrada Ventimiglia GE)  
VIA ROSSI  
VIA TRE CARAVELLE  
VIA GIOIELLO  
VIA PRINO SUPERIORE (fino all'autostrada)  
SALITA PRINO SUPERIORE (sino all'autostrada)  
SALITA DELLA COSTA



VIA AURELIA DI LEVANTE  
VIA COLOMBARA  
VIA DELLA MADONNINA  
VIA E. FERMI  
VIA L. STOPPANI (fino alla rete ferroviaria)  
VIA LE PLEADI  
VIA 8 MARZO  
VIALE ALLO SCOGLIO  
VIALE DEGLI ULIVI  
VIALE DEI LIMONI  
VIALE DELLE MIMOSE  
VIALE DELLE PALME  
VIA PRINO INFERIORE

## **ALLEGATO "A"**

### **3° CATEGORIA**

#### **ELENCO DELLE VIE**

DISCESA BRICCO FALO'  
DISCESA SANTINA  
LOCALITA' BRICCO DI RATOZANINO  
LOC. CIOSA  
LOC. ISOLONE  
LOC. MOLINO  
LOC. RONCO  
LOC. ROVETO  
CIA BRICCO FALO'  
VIA CIOSA  
VIA DELLA COOPERAZIONE  
VIA MAIOA  
VIA MOLINO  
VIA PESCE PIETRO  
VIA PRICCONE  
LOC. BELVEDERE DI SCIARBORASCA  
LOC. MARCHETTO DI SCIARBORASCA  
LOC. VALDOLIVO DI SCIARBORASCA  
LOC. BARUDDA  
LOC. CHIAPPE  
LOC. MONTEGROSSO  
LOC. PETADINO  
LOC. PIANA  
LOC. PIANCAVALLERO  
LOC. SPERONE SUPERIORE  
LOC. ZUCCHINA  
PIAZZA SANT'ERMETE  
SALITA SPERONE  
VIA AL PIANO  
VIA AL PONTE  
VIA ARMA  
VIA DATTILO  
VIA CEOLA  
VIA CHIAPPA  
VIA DEL PARTIGIANO  
VIA RUMARO  
VIA SCHIVA'  
LOC. CHIOSSONE  
LOC. CIAZZE  
LOC. FOSSE  
LOC. FOSSE PEOLU'  
LOC. GIASSO  
LOC. GRITTINI  
LOC. LAMBERTA  
LOC. MAXEE  
LOC. PERSICO  
LOC. PIANI  
LOC. PRATO ARRIGA  
LOC. TUCCIO  
VIA AL DESERTO  
VIA CASCINE  
VIA CASTAGNASSA  
VIA COSTA DEI PRATI  
VIA G. CALCAGNO  
VIA PERSICO  
VIA PRATOROTONDO  
VIA TUCCIO  
VIA MOLINETTO (oltre autostrada GE Ventimiglia)  
VIA VALCALDA

VIA DELLA PACE (oltre autostrada GE Ventimiglia)  
VIA RONCO (oltre autostrada GE Ventimiglia)  
LARGO DEGLI ULIVI  
LOC. MARCHETTO DI LERCA  
LOC. VALDOLIVO DI LERCA  
LOC. ARGENTINO  
LOC. BEGA-LERCA  
LOC. BRICCO  
LOC. BUGIU  
LOC. CAMPASSO  
LOC. CAMPO  
LOC. CAMPO DEL PRETE  
LOC. CAMPOMARZO  
LOC. CAPUA'  
LOC. CASTELLUZZO  
LOC. COSTA  
LOC. CUNIAZZO  
LOC. DIETRO VALLE  
LOC. ERXIO  
LOC. FOSSA DEL GALLO  
LOC. FREXE  
LOC. GRATUA  
LOC. LAVEGGIA  
LOC. LAVELLI  
LOC. LEIROLA  
LOC. LOAGA  
LOC. LEDOLE  
LOC. LOMELLINA  
VIA POGGIO S. ANNA  
VIA STRADA DI LERCA  
VIA VALVERDE  
VICO VIGNAGRANDE  
LOC. OLIVARI -LERCA  
LOC. PIANA SOPRA  
LOC. PIANA SOTTO  
LOC. PIGNA  
LOC. PISSALUTTO  
LOC. POSSACQUA  
LOC. PRATO  
LOC. QUARTINO  
LOC. SANT'ANNA  
LOC. SCAGGINA  
LOC. STAMPE NUOVE  
LOC. STAMPE VECCHIE  
LOC. TAGLIATA SOPRA  
LOC. TAGLIATA SOTTO  
LOC. TALAPO'  
LOC. VALLONE  
LOC. VARSUA  
LOC. VILLA VALLE  
LOC. ZERBO  
PASSO MONTE RAMA  
PIAZZA SAN BERNARDO  
VIA AL CASTELLO  
VIA STOPPANI (oltre la rete ferroviaria)  
VIA M.G. COLOMBO  
VIA MARCHESI SPINOLA  
VIA PASTONELLO  
LOC. CASTAGNETTA  
PIAZZA ANTONIO BUELLI  
PIAZZA N.L. POGGI  
SALITA MAXETTI  
SALITA PRINO SUPERIORE (oltre l'autostrada)  
STRADA VICINALE CHIAPPINO  
VIA CAPIESO  
VIA VISCONTI PRASCA  
VIA NATALINO OTTO  
VIA PISSAROTTA

VIA CHIAPPINO  
VIA MALUEA  
VIA PRINO SUPERIORE (oltre autostrada)  
VIA SAN GIOVANNI BOSCO  
STRADA DI PRATOZANINO  
VIA SAN ROCCO  
PIAZZA DANEO  
LOC. SPLENDORIA  
VIA AGRIFOGLIO  
VIA ERICA  
VIA FRANKENBERGEN  
VIA GINEPRO  
VIA GINESTRA  
VIA BEUKA (oltre l'autostrada)  
VIA MIRTO

## **ALLEGATO “B”**

### **TARIFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.**

#### **OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

a) TARIFFA BASE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO :

riferimento art. 16 lettera “j”

1^ CATEGORIA L. 2.000 a mq. o ml. a giorno

2^ CATEGORIA L. 1.500 a mq. o ml. a giorno

3^ CATEGORIA L. 1.000 a mq. o ml. a giorno

b) TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SPAZI SOVRASTANTI O SOTTOSTANTI IL SUOLO :

riferimento art. 16 lettera “a”

1^ CATEGORIA L. 1.400 a mq. o ml. a giorno

2^ CATEGORIA L. 1.050 a mq. o ml. a giorno

3^ CATEGORIA L. 700 a mq. o ml. a giorno

c) TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON TENDE E SIMILI :

riferimento art. 16 lettera “d”

1^ CATEGORIA L. 600 a mq. o ml. a giorno

2^ CATEGORIA L. 450 a mq. o ml. a giorno

3^ CATEGORIA L. 300 a mq. o ml. a giorno

d) TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER ATTIVITA' EDILIZIA :

riferimento art. 16 lettera “c”

1^ CATEGORIA L. 640 a mq. o ml. a giorno

2^ CATEGORIA L. 480 a mq. o ml. a giorno

3^ CATEGORIA L. 320 a mq. o ml. a giorno

e) TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE REALIZZATE DA VENDITORI SU AREE PUBBLICHE, PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO :

riferimento art. 16 lettera “f”

1^ CATEGORIA L. 600 a mq. a giorno

2^ CATEGORIA L. 450 a mq. a giorno

3^ CATEGORIA L. 300 a mq. a giorno

f) TARIFFA PER OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE O PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI, SPORTIVE :

riferimento art. 16 lettera "h" e "i"

1^ CATEGORIA L. 400 a mq. a giorno

2^ CATEGORIA L. 300 a mq. a giorno

3^ CATEGORIA L. 200 a mq. a giorno

g) TARIFFA PER OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI CON ESCLUSIONE DI QUELLE REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE :

riferimento art. 16 lettera "g"

1^ CATEGORIA L. 1.500 a mq. a giorno

2^ CATEGORIA L. 1.125 a mq. a giorno

3^ CATEGORIA L. 750 a mq. a giorno

h) PUBBLICI ESERCIZI

riferimento art. 16 lettera "e"

1^ CATEGORIA L. 360 a mq. o ml. a giorno

2^ CATEGORIA L. 270 a mq. o ml. a giorno

3^ CATEGORIA L. 180 a mq. o ml. a giorno

i) TRASLOCHI E INTERVENTI CON AUTOSCALE

riferimento art. 16 lettera "m"

1^ CATEGORIA L. 800 a mq. o ml. a giorno

2^ CATEGORIA L. 600 a mq. o ml. a giorno

3^ CATEGORIA L. 400 a mq. o ml. a giorno

l) ATTIVITA' COMMERCIALI FISSE

riferimento art. 16 lettera "n"

1^ CATEGORIA L. 700 a mq. o ml. a giorno

2^ CATEGORIA L. 525 a mq. o ml. a giorno

3^ CATEGORIA L. 250 a mq. o ml. a giorno

m) PASSI CARRABILI TEMPORANEI

riferimento art. 16 lettera "b"

1^ CATEGORIA L. 1.000 a ml. al giorno

2^ CATEGORIA L. 750 a ml. al giorno

3^ CATEGORIA L. 500 a ml. al giorno

## **OCCUPAZIONI PERMANENTI**

a) TARIFFA BASE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO :

riferimento art. 16 lettera "j"

1^ CATEGORIA L. 51.000 a mq. o ml. all'anno

2^ CATEGORIA L. 38.250 a mq. o ml. all'anno

3^ CATEGORIA L. 25.500 a mq. o ml. all'anno

b) TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SPAZI SOVRASTANTI O SOTTOSTANTI IL SUOLO :

riferimento art. 16 lettera "a"

1^ CATEGORIA L. 35.700 a mq. o ml. all'anno

2^ CATEGORIA L. 26.775 a mq. o ml. all'anno

3^ CATEGORIA L. 17.850 a mq. o ml. all'anno

c) TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI CON TENDE E SIMILI :

riferimento art. 16 lettera "d"

1^ CATEGORIA L. 15.300 a mq. o ml. all'anno

2^ CATEGORIA L. 11.475 a mq. o ml. all'anno

3^ CATEGORIA L. 7.650 a mq. o ml. all'anno

d) TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI CON PASSI CARRABILI :

riferimento art. 16 lettera "b"

1^ CATEGORIA L. 25.500 a ml. all'anno

2^ CATEGORIA L. 19.125 a ml. all'anno

3^ CATEGORIA L. 12.750 a ml. all'anno

e) TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE DA VENDITORI SU AREE PUBBLICHE, PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO :

riferimento art. 16 lettera "f"

1^ CATEGORIA L. 25.500 a mq. all'anno



2^ CATEGORIA L. 19.125 a mq. all'anno

3^ CATEGORIA L. 12.750 a mq. all'anno

f) TARIFFA VALIDA PER IL PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE CON CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI O CON QUALSIASI ALTRO MANUFATTO, DA AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI :

riferimento art. 14 punto "6"

L. 1.250 per ciascun utente

g) TARIFFA APPLICABILE A DECORRERE DAL SECONDO ANNO PER OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE CON CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI O CON QUALSIASI ALTRO MANUFATTO, DA AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI :

riferimento art. 14 punto "7"

L. 3.748 a ml.